

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.R., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/10/2016 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Barbara Calaselice;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MIGNOLO Olga che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile, avv. Stefano Palma in sostituzione dell'avv. Francesco La Rocca, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate ed alla nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 19 ottobre 2016 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi nei confronti di N.R., per il reato di cui all'art. 595 c.p., comma 3. I alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi separatamente, per aver offeso la reputazione del sindaco di (OMISSIS), C.L., diffondendo attraverso il social network facebook, il messaggio descritto nella imputazione.

2. Avverso la sentenza di appello l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento, tramite il difensore di fiducia, avv. Francesco Stella, deducendo l'illogicità della motivazione e la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, in contrasto con l'art. 111 Cost., artt. 192 e 546 c.p.p..

2.1. Si assume che la Corte di appello reputa riferibile alla N. il messaggio sulla base di indizi rappresentati:

- dalla provenienza da un profilo che riporta il suo nome e cognome e che, dunque, viene reputato appartenere alla medesima N.;
- dalla natura dell'argomento di discussione del forum (riguardante pretese di lavoratori del Comune di (OMISSIS)), di interesse della ricorrente, essendo la N., all'epoca dei fatti, sindacalista e in particolare Presidente del Direttivo della Filctem Cigl di (OMISSIS);
- dalla circostanza che non risulta che la stessa abbia mai lamentato che altri avessero usato il suo nome e cognome abusivamente, nè abbia mai denunciato alcuno per furto di identità.

2.2. Contesta la ricorrente il criterio di valutazione della prova utilizzato assumendo che gli indizi non convergono, stante la mancata identificazione dell'indirizzo IP di provenienza del post, la mancanza di conoscenza della persona del sindaco da parte della N., l'assenza di qualsiasi contrasto con il predetto, il diverso ambito di interesse dell'attività sindacale svolta dalla N., (nel settore dei lavoratori chimici, elettronici e tessili) rispetto ai lavoratori di cui al forum, appartenenti alla categoria dei lavoratori cd. socialmente utili del comune di (OMISSIS).

2.3. La motivazione la parere della ricorrente, non prende in considerazione il dato - rilevato con i motivi di appello - dell'omessa verifica da parte dell'accusa dell'indirizzo IP di provenienza (codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, all'atto della connessione da una data postazione dal servizio telefonico, onde individuare il titolare della linea) della frase diffamatoria, così come manca la prova fornita attraverso i cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione. Infine nelle indagini svolte in origine dalla parte civile, l'indirizzo IP individuato, era risultato intestato a profilo facebook del sindacalista L.A., sul quale scrivevano numerosi utenti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, aveva ritenuto sussistente la responsabilità penale della ricorrente, considerando senz'altro riferibile alla N. la frase reputata offensiva, di cui all'imputazione, pur a fronte del mancato formale riscontro dell'indirizzo IP di provenienza, segnalato dalla difesa, sulla base di elementi indiziari indicati come concordanti e gravi. Tale riferibilità, secondo il primo giudice, era desumibile dalla provenienza della frase da profilo facebook intestato alla N., mai disconosciuto, nonchè dalla carica rivestita dall'imputata, all'epoca dei fatti sindacalista della Filctem Cgil (OMISSIS), visti i verosimili dissapori rispetto alla linea politica adottata dal sindaco C.L., sfociati nelle dichiarazioni pubblicate sul forum, nonchè dal contenuto dei commenti di altri utenti intervenuti nella discussione telematica.

2.1. Il primo giudice, trattandosi di procedimento definito con il rito abbreviato, aveva reputato sufficiente a provare il descritto contenuto, nonchè la riferibilità della frase alla ricorrente, la

denuncia della parte lesa corredata da attestazione notarile, con stampa della pagina del social commentata dai vari utenti, "afferente la conformità e la corrispondenza dell'indirizzo IP attraverso il quale venne svolta la verifica" (cfr. pag. 1 della sentenza del Tribunale di Brindisi).

2.3. La sentenza impugnata si è pronunciata sul gravame proposto con il quale si contestava espressamente la riferibilità delle espressioni offensive alla N., mancando la verifica, secondo l'appellante, della riconducibilità dell'indirizzo IP alla predetta, confermando il giudizio del primo giudice e reputando sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti, convergenti nel senso della riferibilità del post all'appellante. Sul punto la Corte territoriale ha attribuito rilievo decisivo alla provenienza del post da un profilo facebook intestato alla N., all'argomento del forum ed alla carica specifica rivestita dalla ricorrente all'epoca dei fatti, nonché alla mancanza di qualsiasi denuncia per furto di identità da parte di terzi sporta dalla N..

3. Osserva questa Corte che la motivazione della sentenza di appello, non si confronta con le specifiche lagnanze mosse dalla difesa, relative all'indicata intestazione dell'IP individuato in origine dalla parte civile, riferibile al profilo facebook registrato a nome del sindacalista L.A., forum sulla cui bacheca virtuale, secondo la ricorrente, intervenivano numerosi utenti che ben avrebbero potuto utilizzare il nickname della N..

Nè la motivazione della Corte territoriale si confronta con l'argomento difensivo secondo il quale, a prescindere dal nickname utilizzato, l'accertamento dell'IP di provenienza del post può essere utile per verificare, quanto meno, il titolare della linea telefonica associata.

Infine la motivazione del provvedimento impugnato non si confronta con l'argomento relativo alla dedotta carenza istruttoria circa la verifica tecnica di tempi e orari della connessione, risultando peraltro in ogni grado del giudizio di merito che la N. ha contestato la paternità del post.

La convergenza degli indizi riscontrata dalla Corte territoriale, poi, non tiene conto della rilevata diversità di settori operativi della N., rispetto alla categoria dei lavoratori cd. socialmente utili ai quali, secondo la prospettazione della ricorrente/ineriva la discussione del forum.

4. Si ritiene in definitiva, che la sentenza di appello non confrontandosi con tutte le argomentazioni antagoniste evidenziate nei motivi di gravame, abbia optato per una motivazione insufficiente circa il prospettato dubbio relativo all'eventualità che terzi abbiano potuto utilizzare il nickname dell'imputata, mandando il messaggio sul forum di discussione, mal utilizzando il criterio legale di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, quanto alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilità.

4. Si impone pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, per nuovo esame, riservando alla definizione del giudizio di rinvio le determinazioni sulle richieste della parte civile.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018

